



COMUNE DI SINISCOLA

PROVINCIA DI NUORO

Via Roma 125 – tel. 0784/870826 – 0784870824- Telefax 0784/878300

Info: www.comune.siniscola.nu.it - e-mail: sindacosiniscola@comune.siniscola.nu.it

ORDINANZA N. 50 del 20 maggio 2020

ORDINANZA

Oggetto: Misure di contrasto alla diffusione del virus Covid-19 sul territorio comunale. Apertura attività in forza delle disposizioni di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 23 del 17.05.2020. Integrazione ordinanza Sindaco di Siniscola n. 42 del 7 maggio 2020.

IL SINDACO

Richiamata la Deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Viste

- le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (CoViD-19), emanate in particolare dal Governo Nazionale e dalla Regione Autonoma della Sardegna;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CoViD-19» e in particolare l'art. 3;
- la legge 23 agosto 1988, n. 400;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CoViD-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CoViD-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020;

- l'ordinanza del Ministro della Salute 21 febbraio 2020, recante «Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva CoViD-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020;
- il DPCM 01/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CoViD-19, pubblicato in GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020;
- il DPCM 08/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CoViD-19, pubblicato in GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020;
- il DPCM 09/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CoViD-19, applicabili sull'intero territorio comunale, pubblicato in GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020;
- il DPCM 11/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CoViD-19, applicabili sull'intero territorio comunale, pubblicato in GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020;
- le ordinanze contingibili ed urgenti del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 1 del 22 febbraio 2020 recante attuazione delle disposizioni del Ministero della salute emanate in data 21.02.2020 contro la diffusione della malattia infettiva CoViD-19; n. 2 del 24 febbraio 2020 recante ulteriori misure contro la diffusione della malattia infettiva CoViD-19 tese a potenziare le misure operative volte all'identificazione e gestione di eventuali casi sospetti di passeggeri in arrivo nei porti e aeroporti del territorio regionale sardo; n. 3 del 27/02/2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da CoViD-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di sanità pubblica.;
- l'ordinanza n. 4 del 08.03.2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, recante Misure straordinarie urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da CoViD-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di sanità pubblica;
- l'ordinanza n. 5 del 09.03.2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, recante ulteriori Misure straordinarie urgenti di contrasto e per la prevenzione della diffusione epidemiologica da CoViD-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di sanità pubblica;
- la nota esplicativa per l'attuazione delle misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da CoViD-19 e il territorio regionale della Sardegna di cui all'ordinanza n. 5 del 09.03.2020
- l'ordinanza n. 6 del 13.03.2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, recante Misure straordinarie urgenti in materia di trasporto pubblico locale per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da CoViD-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 3 comma 2 del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 e dell'art. 1 comma 5, D.P.C.M. dell'11 marzo 2020 in materia di igiene e sanità pubblica.

- l'ordinanza n. 7 del 13.03.2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, recante concorso dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (Forestas) all'attuazione delle misure straordinarie urgenti per la prevenzione e gestione emergenza epidemiologica da CODIV-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di sanità pubblica;
- l'ordinanza n. 8 del 13.03.2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, recante concorso del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale (CFVA) all'attuazione delle misure straordinarie urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da CoViD-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di sanità pubblica;
- l'ordinanza 22 marzo 2020 del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01806) (GU Serie Generale n.75 del 22-03-2020)";
- Il D.P.C.M. 22 marzo 2020 recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
- L'ordinanza n.11 del 24 marzo 2020 del presidente della Giunta Regionale ad oggetto "Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone";
- l'ordinanza n.12 del 25 marzo 2020 del presidente della Giunta Regionale ad oggetto "Misure straordinarie urgenti in materia di trasporto pubblico locale per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 e dell'art. 1, comma 5, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 in materia di igiene e sanità pubblica. Proroga ordinanza n. 6 del 13 marzo 2020."
- l'ordinanza n.13 del 25 marzo 2020 del presidente della Giunta Regionale ad oggetto "Disposizioni Attuative del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 117 del 14 marzo 2020 per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza a i sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Modifica e proroga delle disposizioni attuative dell'Ordinanza n. 9 del 14.03.2020."
- l'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 655 del 25 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- le ordinanze RAS – presidente della Giunta Regionale n. 14, n. 15 e n. 16 del 3 aprile 2020, inerenti le proroghe delle disposizioni contenute in precedenti atti ordinatori e le disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani;

- l'ordinanza n.17 del 4 aprile 2020 del presidente della Giunta Regionale recante "Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da covid-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone."
- Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020;
- l'ordinanza n. 19 del 13.04.2020 del presidente della Giunta Regionale recante "Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- l'ordinanza n. 20 del 02.05.2020 del presidente della Giunta Regionale recante "Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- l'ordinanza n. 21 del 3 maggio 2020 del presidente della Giunta Regionale recante "Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriore proroga Ordinanza n.18 del 7 aprile 2020.";
- L'Ordinanza n. 22 del 13 maggio 2020 del presidente della Giunta Regionale recante "Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.";
- l'ordinanza n. 23 del 17 maggio 2020 del presidente della Giunta Regionale recante "Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica.";
- il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da CoViD-19;
- Il D.P.C.M. 17 maggio 2020 recante le "Misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in vigore dal 18 maggio.";
- Il D.P.C.M. 18 maggio 2020 recante le "Modifiche al D.P.C.M. 17 maggio 2020.";

Constatato che per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, la Presidenza del Consiglio dei ministri, tra le misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus, prescrive comportamenti precauzionali e restrittivi, al fine di agevolare il distanziamento interpersonale ed evitare forme di assembramento e/o aggregazione.

Considerato che l'Amministrazione ha avviato tutte le procedure, attraverso un'unità di crisi, volte al controllo, monitoraggio e allertamento della popolazione per la gestione dell'emergenza sanitaria dovuta al virus CoViD-19.

Viste in particolare le proprie ordinanze:

- n. 37 del 8 aprile 2020 recante “Misure di contrasto alla diffusione del virus Covid-19 sul territorio comunale. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da CoViD19. Integrazione ordinanze nr. 34 del 28 marzo 2020 e nr. 36 del 6 aprile 2020”;
- n. 41 del 7 maggio 2020, recante “Misure di contenimento emergenza CoViD-19 nella pista ciclabile Janna e Frore”;
- n. 42 del 7 maggio 2020, recante “Misure di contrasto alla diffusione del virus Covid-19 sul territorio comunale. Gestione apertura attività commerciali in forza delle disposizioni di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 20 del 02.05.2020”;
- n. 44 del 9 maggio 2020, recante “Misure straordinarie e urgenti di contrasto e prevenzione diffusione epidemiologica da Covid-19. disciplina della facoltà di riapertura di attività economiche sospese in ragione dell'emergenza sanitaria in atto”;
- n. 45 del 9 maggio 2020, recante “Misure straordinarie e urgenti di contrasto e prevenzione diffusione epidemiologica da covid-19. disciplina della facoltà di riapertura di attività economiche sospese in ragione dell'emergenza sanitaria in atto. rettifica ordinanza n. 44 del 9 maggio 2020”;

Richiamata integralmente l'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 23 del 17 maggio 2020, recante in oggetto: “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica.”;

Dato Atto che in questo Comune, non essendosi verificati casi di contagio da Covid-19 e considerato il ridotto numero di abitanti, tali da non consentire, statisticamente, la determinazione dell'indicatore Rt (R con t), che, pertanto è nullo e, quindi, da ritenersi inferiore al limite fissato dall'ordinanza regionale n. 20/2020;

Precisato che la riapertura anticipata viene stabilita allo scopo di dare sostegno alle attività produttive e ripristinando i servizi in favore della popolazione, sulla base di valutazioni di opportunità e ragionevolezza da intendersi già effettuate nella richiamata ordinanza regionale, per la cui concreta applicazione vengono demandate alle autorità amministrative locali le conseguenti considerazioni circa la sussistenza delle condizioni applicative pratiche, pur con tutte le prescrizioni e condotte necessarie a scongiurare il pericolo della diffusione del contagio;

Ritenuto che, avuto riguardo allo specifico e peculiare contesto Regionale e, in particolare, di quello del Comune di Siniscola, dove non risultano casi di positività da SARS-CoV-2, sia compatibile con le esigenze di tutela della salute della cittadinanza, nonché con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza al rischio effettivamente presente sul territorio comunale, di prevedere, in via progressiva e graduale, l'allentamento delle misure restrittive attualmente in essere, ferma restando la necessità di adeguare immediatamente le misure straordinarie a tutela della salute dei cittadini, per la prevenzione e il contenimento della diffusione del Covid 19, in base alle mutate condizioni epidemiologiche, che dovessero intervenire a livello locale e, in ogni caso, alla variazione in aumento del parametro dell'indice di trasmissibilità Rt (R con t), oltre il valore di 0,5;

Ritenuto ancora, ai fini di preservare la salute dell'intera cittadinanza, di integrare la propria ordinanza n. 42 del 7 maggio 2020, nel senso di disporre:

- la chiusura totale di tutte le attività economiche per le intere giornate festive **di tutto il mese di maggio**, ad esclusione delle farmacie e parafarmacie (che osserveranno il normale orario di apertura), delle attività di commercio al dettaglio di tabacchi, giornali, riviste e periodici, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono escluse altresì dall'obbligo di chiusura nelle intere giornate festive, tutte le attività di ristorazione (ristoranti, rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie ecc.), che dovranno offrire i loro servizi con tutte le prescrizioni settoriali stabilite nei protocolli INAIL.

Vista la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, art. 32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;

Visto il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e, in particolare, le disposizioni di cui agli articoli 50;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

La chiusura totale di tutte le attività economiche per le intere giornate festive **di tutto il mese di maggio**, ad esclusione delle farmacie e parafarmacie (che osserveranno il normale orario di apertura), delle attività di commercio al dettaglio di tabacchi, giornali, riviste e periodici. Sono escluse altresì dall'obbligo di chiusura nelle intere giornate festive, tutte le attività di ristorazione (ristoranti, rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie ecc.), che dovranno offrire i loro servizi con tutte le prescrizioni settoriali stabilite nei protocolli INAIL.

Deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione dell'orario di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento. Cessa immediatamente di produrre effetto quanto disposto dalle precedenti ordinanze, se e in quanto in contrasto con la presente.

DEMANDA

Al Corpo di Polizia Locale di Siniscola e a tutte le Forze dell'Ordine il controllo di ottemperanza al presente provvedimento.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Prefettura di Nuoro;
- al Comando di Polizia Locale – Siniscola;
- al Comando Legione dei Carabinieri Sardegna – Reparto Territoriale di Siniscola;
- al Commissariato Polizia di Stato – Siniscola;
- al Comando Guardia di Finanza – Comando Tenenza di Siniscola;
- alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, Nuoro.

Che la stessa venga inoltre:

- pubblicata all'Albo pretorio del Comune;
- pubblicata sul sito internet del Comune.

L'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato e specificamente violazione dell'art. 650 del C.P.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione o, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla stessa data.

Siniscola, li 20.05.2020



Il Sindaco
F.to Gianluigi Farris

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.